

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020 — Commissione europea / Irlanda(Causa C-550/18) ⁽¹⁾

[Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Mancata trasposizione e/o comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria]

(2020/C 297/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf, L. Flynn e G. von Rintelen, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: G. Hodge, M. Browne e A. Joyce, agenti, assistiti da G. Gilmore, BL, e da P. McGarry, SC)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Estonia (rappresentanti: N. Grünberg, agente), Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, B. Fodda e J.-L. Carré, agenti)

Dispositivo

- 1) L'Irlanda, non avendo adottato, entro la scadenza del termine prescritto nel parere motivato dell'8 marzo 2018, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e, pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 67 della direttiva 2015/849.
- 2) L'Irlanda è condannata a versare alla Commissione europea una somma forfettaria dell'importo di EUR 2 000 000.
- 3) L'Irlanda è condannata alle spese.
- 4) La Repubblica d'Estonia e la Repubblica francese si fanno carico delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 436 del 03.12.2018.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2020 — Nexans France SAS, Nexans SA / Commissione europea(Causa C-606/18 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell'ambito di progetti – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 20 – Poteri di accertamento della Commissione europea in materia di intese – Facoltà di copiare dati senza esame preliminare e di esaminarli successivamente nei locali della Commissione – Ammende – Competenza estesa al merito]

(2020/C 297/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Nexans France SAS, Nexans SA (rappresentanti: G. Forwood, avvocate, M. Powell e A. Rogers, solicitors)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, P. Rossi, C. Sjödin e F. Castilla Contreras, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Nexans France SAS e la Nexans SA sono condannate alle spese.

(¹) GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — AFMB Ltd e a. / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Causa C-610/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Lavoratori emigranti – Previdenza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14, punto 2, lettera a) – Nozione di «persona che fa parte del personale viaggiante di un'impresa» – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) – Nozione di «datore di lavoro» – Autotrasportatori che di norma esercitano un'attività subordinata in due o più Stati membri o Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) – Autotrasportatori che hanno stipulato un contratto di lavoro con un'impresa ma sottoposti all'autorità effettiva di un'altra impresa avente sede nello Stato membro di residenza di tali autotrasportatori – Determinazione dell'impresa che ha la qualità di «datore di lavoro»]

(2020/C 297/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: AFMB Ltd e a.

Convenuto: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Dispositivo

L'articolo 14, punto 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, nonché l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), sub i), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, devono essere interpretati nel senso che il datore di lavoro di un autotrasportatore internazionale, ai sensi di tali disposizioni, è l'impresa che esercita l'autorità effettiva su tale autotrasportatore, sopporta, di fatto, il costo salariale corrispondente e dispone del potere effettivo di licenziarlo, e non l'impresa con cui detto autotrasportatore ha stipulato un contratto di lavoro e che è formalmente presentata in tale contratto come datore di lavoro di questo stesso autotrasportatore.

(¹) GU C 455 del 17.12.2018.